

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1262

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori GUALTIERI, MAZZOLA, BARBIERI,
SAPORITO, COMPAGNA, GUERZONI, D'ALESSANDRO PRISCO,
SALVI, ACQUARONE, RIVIERA e CASTIGLIONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO 1993

*Disposizioni relative al funzionamento del Dipartimento
per gli affari sociali ai fini dell'attuazione della legge
26 giugno 1990, n. 162*

ONOREVOLI SENATORI. - Con il disegno di legge che viene oggi presentato si intendono creare i presupposti per un rapido e tempestivo intervento in sostegno delle attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze concentrando più ampie competenze presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri e apportando al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, talune utili modifiche peraltro già contenute nei decreti-legge 12 gennaio 1993, n. 3, e 13 marzo 1993, n. 60.

L'articolo 1 istituisce un nucleo operativo presso il Dipartimento per gli affari sociali, struttura necessaria per la migliore predisposizione e verifica dei progetti di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti. Nel corso del primo triennio di vigenza della legge 26 giugno 1990, n. 162, e del successivo testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, sono infatti pervenute alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali ben 3.521 richieste di finanziamento da parte di 1.263 enti richiedenti (Amministrazioni dello Stato, enti locali e regioni). L'ammontare delle richieste di finanziamento è stato pari a circa lire 1.500.000 milioni e sulla base dei fondi disponibili sono stati dichiarati ammissibili al finanziamento 2.006 progetti per un totale di 471.948.470.722 di lire. L'elevato numero dei progetti, la diffusione dei soggetti destinatari sull'intero territorio nazionale e l'entità delle somme erogate, tenendo conto che gli interventi sono indirizzati ad un settore sociale tra i più

delicati, rendono necessario verificare l'effettivo e corretto utilizzo di quanto erogato nonché il raggiungimento degli obiettivi previsti e i risultati ottenuti nell'ambito delle finalità della legge. La legge n. 162 del 1990, in tal senso, non aveva previsto delle strutture di verifiche e le limitate disponibilità del Dipartimento per gli affari sociali non consentono una sistematica, capillare e qualificata attività di monitoraggio.

L'istituzione di un nucleo operativo di verifica, composto da sette qualificati esperti delle Amministrazioni del tesoro, dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, e da cinque esperti esterni particolarmente competenti nel settore della prevenzione e delle verifiche di efficienza e di efficacia nonché da un rappresentante delle famiglie, permette di assolvere nel modo migliore all'impegnativo compito di valutazione dei risultati sull'effettiva realizzazione dei progetti. L'attività di tale nucleo operativo, quindi, sulla base dei risultati del lavoro che andrà a svolgere, potrà rappresentare (agli organi competenti) adeguate proposte sulla stessa formulazione dei progetti e sui possibili raccordi tra istituzioni pubbliche e private al fine di garantire interventi funzionali e flessibili tali da adeguarsi anche nell'ambito del territorio al mutare del fenomeno droga. L'azione del nucleo operativo potrà quindi portare al coordinamento funzionale delle risorse esistenti attraverso investimenti mirati che possano avere anche una continuità nel tempo e garantire una auspicabile unitarietà di politica di intervento. Potranno altresì essere acquisite tutte le ulteriori utili informazioni per poter pervenire ad un miglioramento della qualità delle iniziative.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Occorre far rilevare che i membri del nucleo operativo, al fine di realizzare un opportuno e periodico rinnovamento, non possono far parte del nucleo stesso per più di cinque anni e in tale arco di tempo sono rinnovati ogni anno per un terzo a decorrere dallo scadere del secondo anno.

L'articolo 2 detta una serie di disposizioni necessarie al fine di promuovere un effettivo e proficuo coordinamento delle attività di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti e delle attività finalizzate all'erogazione dei diversi contributi previsti dal testo unico sulle tossicodipendenze, e in particolare di quelle di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134. Viene così scelto lo strumento della costituzione presso il Dipartimento per gli affari sociali di un «Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga». A valere su tale Fondo sono finanziati, previa la necessaria istruttoria, i progetti di prevenzione e recupero elaborati dai soggetti indicati al comma 2, cioè da Amministrazioni statali, comuni ed altri enti locali, soggetti privati, nonché dalle regioni. L'attività istruttoria è svolta dalla commissione di cui all'articolo 127, comma 6, del testo unico, integrata da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri rispettivamente interessati a seconda della finalità del contributo, nonché da esponenti di regioni e comuni. Ciò garantirà un'adeguata rappresentatività ed una migliore capacità di valutazione dei progetti. A questo proposito si richiama quanto detto in precedenza, a proposito dell'articolo 1 del disegno di legge. I progetti sono inoltrati all'Ufficio per il coordinamento delle attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze, che viene con il presente provvedimento istituito proprio in vista del coordinamento di cui al comma 1 dell'articolo 2 in esame.

Il comma 2 dello stesso articolo detta inoltre la ripartizione percentuale del Fondo fra le varie categorie dei soggetti che possono accedere ai contributi, con esplicita ed evidenziata previsione per le regioni (lettera *d*). Nello stesso comma 2, ove si prevede che i contributi possono essere concessi ad enti privati solo se iscritti negli albi regionali, si precisa che nell'erogazione

si può prescindere dalla iscrizione predetta (o dalla registrazione temporanea sostitutiva) attribuendo rilevanza all'esistenza di convenzioni con strutture pubbliche solo in via transitoria.

I commi da 4 e 7 prevedono nuovi meccanismi per l'erogazione dei contributi, mediante aperture di credito a favore dei soggetti indicati nel comma 5, e soprattutto penetranti verifiche contabili sull'utilizzo degli stessi, affidate alle ragionerie provinciali dello Stato, nonché alle delegazioni regionali della Corte dei conti; la specifica determinazione delle modalità dei controlli avverrà con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Questo articolo (che contiene ulteriori disposizioni applicative) si rende necessario perché l'esperienza finora maturata ha inequivocamente dimostrato la necessità di evitare sovrapposizioni di funzioni e difetti di coordinamento, che rischiano di compromettere il migliore utilizzo, anche in termini di costi-benefici, delle risorse disponibili sul territorio. La concentrazione delle funzioni di erogazione presso il Dipartimento per gli affari sociali favorirà certamente un intervento equilibrato e tempestivo.

L'articolo 3 del disegno di legge rafforza e affina opportunamente l'attività dell'Osservatorio permanente sulle tossicodipendenze, stabilendo che l'acquisizione dei dati va effettuata secondo le corrette metodiche statistiche poste in essere dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), in armonia con quanto disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e che tutte le strutture pubbliche che operano nel campo dell'acquisizione di dati sulle tossicodipendenze devono comunicare periodicamente all'Osservatorio medesimo i dati in loro possesso. La disposizione, inoltre, crea un importantissimo punto di riferimento per la collettività, denominato «sportello per il cittadino», in analogia con quanto già avviene in relazione ad altre gravi emergenze sociali e sanitarie: lo sportello offrirà in modo semplice ed immediato, a chiunque ne faccia richiesta, informazioni, assistenza e indirizzo nel campo della prevenzione, del recupero e della riabilitazione.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Infine, la lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 3 sposta dal 31 gennaio al 31 marzo la data di presentazione al Parlamento della relazione annuale sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia. La norma si è resa necessaria per un maggiore coordinamento con l'altra disposizione concernente il rinvio dei dati all'Osservatorio da parte delle amministrazioni entro i mesi di giugno e dicembre; la data del 31 gennaio non permette quindi la dovuta elaborazione da parte dell'Osservatorio, prima che questi trasmetta a sua volta le risultanze della elaborazione stessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della relazione al Parlamento.

L'articolo 4 aggiunge un comma (3-*bis*) all'articolo 129 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, che prevede la concessione di edifici e strutture appartenenti allo Stato ad enti che intendono destinarli a centri di cura e recupero dei tossicodipendenti: al fine di snellire il procedimento, ed in armonia con la concentrazione di competenze presso il Dipartimento per gli affari sociali, si affida un'attività istruttoria e di trasmissione al predetto Dipartimento; inol-

tre si consente, in caso di mancata adozione di un provvedimento da parte del Ministro delle finanze entro centottanta giorni, l'iscrizione della questione all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri.

L'articolo 5 si riferisce all'esigenza di rendere funzionali i cosiddetti SERT (servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali). La norma prevede la possibilità di coprire i posti di dirigente e di coadiutore di tali servizi mediante concorsi interni; ai concorsi può accedere il personale di ruolo che già, di fatto, abbia svolto presso il SERT attività per un congruo periodo di tempo (sei anni per i posti di dirigente e quattro per quelli di coadiutore) sia in ordinario rapporto di impiego, sia in rapporto convenzionale. Ciò consente di utilizzare e valorizzare esperienze professionali già acquisite, che verrebbero disperse in attesa del consueto (e non certo rapido) iter di reclutamento a mezzo di concorsi aperti all'esterno.

La norma di cui all'articolo 6, infine, si propone di regolare gli effetti giuridici che si sono prodotti sotto la vigenza delle norme dei decreti-legge non convertiti dal Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai fini di una più stretta predisposizione progettuale delle iniziative, nonché della verifica dell'attuazione dei progetti finanziati ai sensi del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, un nucleo operativo composto da tredici membri, di cui sette in rappresentanza, rispettivamente, delle Amministrazioni del tesoro, dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, scelti prioritariamente tra il personale con qualifica dirigenziale, cinque esperti particolarmente competenti nel settore della prevenzione e delle verifiche di efficienza e di efficacia e un rappresentante delle associazioni delle famiglie. I membri del nucleo operativo sono rinnovati ogni anno per un terzo a decorrere dallo scadere del secondo anno. Non si può far parte del nucleo operativo per più di cinque anni.

2. I componenti del nucleo operativo in rappresentanza delle Amministrazioni dello Stato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri interessati, e sono collocati fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. I rimanenti componenti del nucleo operativo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai

sensi dell'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ovvero collocati fuori ruolo se appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

3. Il nucleo operativo, nell'espletamento dei propri compiti, collabora, se richiesto alla predisposizione dei progetti esecutivi da sottoporre a finanziamento ai sensi dell'articolo 2 e, comunque, acquisisce le necessarie informazioni sulle attività svolte dalle Amministrazioni statali, dalle regioni, dai comuni interessati e dai soggetti ammessi a contributo, che sono tenuti a fornirle. I componenti del nucleo operativo possono accedere ai luoghi di esecuzione dei progetti al fine di constatarne lo stato di realizzazione e di effettuare ogni altra rilevazione utile per la verifica e il monitoraggio dell'attuazione dei progetti, e della loro efficacia, anche ai fini di un costante miglioramento della qualità delle iniziative da realizzare nell'ambito della prevenzione e del recupero.

4. L'onere per il funzionamento del nucleo operativo di cui al comma 1 è valutato in lire 400 milioni annui, a decorrere dal 1993, cui si provvede a carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, di cui all'articolo 2, comma 1. Il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, di cui all'articolo 127 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, provvede al coordinamento della attività di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti, nonché alle attività finalizzate alla erogazione dei contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134 del medesimo testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. A tal fine gli stanziamenti iscritti ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 4283 dello stato di previsione del Ministero dell'inter-

no, come indicati nella tabella C allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti per gli anni medesimi nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. A valere sul Fondo di cui al comma 1 possono essere finanziati, previa presentazione di studi di fattibilità indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, progetti mirati alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze elaborati da:

a) Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nella misura complessivamente non superiore al 25 per cento dello stanziamento totale del fondo. Detti progetti debbono essere finalizzati alla formazione del personale nel settore specifico, ad iniziative di informazione e sensibilizzazione, alla ricerca di nuove metodologie per il miglioramento dei servizi, alla razionalizzazione dei dati informativi ed alla valutazione e monitoraggio dei progetti realizzati;

b) comuni ed enti locali maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno. Al finanziamento dei progetti possono accedere prioritariamente i comuni del Mezzogiorno e quelli che intendono attivare servizi sperimentali di prevenzione e recupero sul territorio, con particolare riferimento ai centri di prima accoglienza ed alle «unità da strada» finalizzati alla riduzione del rischio. Per i finanziamenti di tali progetti è destinato il 47 per cento del totale degli stanziamenti previsti;

c) enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati che operino senza scopi di lucro, iscritti agli albi di cui all'articolo 116 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 ovvero, in caso di mancata iscrizione all'albo e nelle more della registrazione temporanea, che si coordinino con la regione o con

l'unità sanitaria locale mediante apposite convenzioni, per progetti mirati a sostenere attività di recupero e reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti. Per il finanziamento di tali iniziative è destinata una quota pari al 25 per cento del totale degli stanziamenti previsti per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga;

d) regioni, per la formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici e privati convenzionati per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi. Per il finanziamento di tali iniziative è destinata una quota pari al 3 per cento del totale degli stanziamenti previsti per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.

3. All'esame istruttorio dei progetti, inoltrati all'Ufficio per il coordinamento delle attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo dai soggetti indicati agli articoli 127, 131, 132 e 134 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, provvede la commissione di cui all'articolo 127, comma 6, del medesimo testo unico. Per l'esame dei progetti inoltrati ai sensi degli articoli 131, 132 e 134, la commissione è integrata da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro, nonché da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati, rispettivamente, dalla conferenza dei presidenti delle regioni e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI). Ai componenti della commissione è dovuto un compenso nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro per gli affari sociali, di concerto con il Ministro del tesoro.

4. L'approvazione dei progetti di cui al comma 2 è disposta con decreto del Ministro per gli affari sociali sentito il

Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, di cui all'articolo 1 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

5. Al finanziamento dei progetti presentati dai soggetti di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 si provvede mediante aperture di credito intestate, rispettivamente, al sindaco o al presidente dell'ente locale interessato ed al prefetto nella cui competenza territoriale ricadano gli interventi oggetto del finanziamento stesso, in qualità di funzionari delegati.

6. Il funzionario delegato può disporre una anticipazione fino al 20 per cento dell'importo del finanziamento assentito. I successivi pagamenti sono disposti sulla base degli stati di avanzamento della esecuzione dei singoli progetti regolarmente documentati.

7. I controlli sui rendiconti e sull'utilizzo delle somme erogate per il finanziamento dei progetti di cui al comma 2 sono effettuati dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli affari sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono inoltre autorizzate le visite ispettive di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

8. All'articolo 100, comma 5, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, per gli interventi di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti».

9. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, è fatto obbligo alle regioni di trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione annuale sull'impiego dei fondi ad esse trasferiti per la finalità di

cui al comma 2, lettera *d*), del presente articolo e sugli specifici risultati conseguiti.

10. La relazione annuale di cui all'articolo 1, comma 14, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è presentata al Parlamento dal Ministro per gli affari sociali; essa deve contenere una dettagliata analisi delle attività relative all'erogazione dei contributi indicati nel presente articolo.

11. È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente articolo.

Art. 3.

1. All'articolo 1 del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea del comma 8 è sostituito dal seguente: «L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, anche in base alle metodiche poste in essere dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), acquisisce periodicamente e sistematicamente dati.»;

b) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Le altre strutture pubbliche che provvedono all'acquisizione ed elaborazione di dati connessi al fenomeno delle tossicodipendenze in Italia comunicano periodicamente all'Osservatorio i dati in loro possesso.»;

c) al comma 13, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Una quota non superiore ad un decimo della somma prevista può essere utilizzata, ferme restando le attuali dotazioni organiche, per l'istituzione, presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, di uno "sportello per il cittadino" per informazioni, assistenza e indirizzo nel campo della prevenzione, del recupero e della riabilitazione.»;

d) al comma 14, le parole: «31 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo».

Art. 4.

1. All'articolo 129 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Gli enti che intendono avere in uso gli immobili di cui al comma 1 ne fanno domanda alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, che provvede a trasmettere la domanda al Ministero delle finanze - Dipartimento generale del demanio entro sessanta giorni, corredandola con il proprio parere. Il Ministro delle finanze provvede sull'istanza entro centottanta giorni dalla data di ricezione. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministro per gli affari sociali può chiedere che la questione sia iscritta all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri».

Art. 5.

1. Per sopperire alle necessità funzionali dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT), connesse all'espletamento dei compiti di cui al decreto del Ministro della sanità, di concerto col Ministro per gli affari sociali, 30 novembre 1990, n. 444, i posti di dirigente istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del *coordinamento delle attività dei SERT* ad alta utenza, sono conferiti, fino alla data del 31 dicembre 1993, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica apicale nel profilo professionale di appartenenza, fatta eccezione dell'idoneità per il personale medico, e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno sei anni con rapporto d'impiego o mediante

contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali.

2. I posti di coadiutore istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT a media e bassa utenza, sono conferiti, fino alla data del 31 dicembre 1993, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del citato decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica di coadiutore nel profilo professionale di appartenenza e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno quattro anni o con rapporto d'impiego o mediante *contratti di prestazione d'opera professionale*, per almeno trenta ore settimanali.

3. I posti di dirigente e coadiutore non conferiti con i concorsi previsti nei commi 1 e 2 e quelli che si renderanno disponibili dopo il 31 dicembre 1993 saranno attribuiti al solo personale medico mediante concorsi pubblici.

4. Nei concorsi pubblici per il primo conferimento dei posti istituiti negli organici dei SERT in attuazione del decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, fermo restando il punteggio massimo previsto per il *curriculum* formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia, è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli riguardanti l'attività svolta nel settore del trattamento e della riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope.

5. Non si applica ai concorsi pubblici di cui al comma 4 la disposizione prevista dall'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 6.

1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti, gli atti compiuti e le procedure avviate ai sensi

ed in esecuzione degli articoli 1, 8, 9, 10 e 14 del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 3 e degli articoli 8, 9, 10 e 11 del decreto-legge 13 marzo 1993, n. 60.

Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

